



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*



*Regione del Veneto*

## ***Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013***

### ***“Accordo di programma quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa”***

#### **ARTICOLATO**

Roma, 18 dicembre 2013

## **PREMESSE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

**VISTA** in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

**VISTO** l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

**VISTA** la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

**VISTI** gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

**VISTA** la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata e in particolare il punto 1. sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

**VISTA** la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n.143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'art. 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice Unico di Progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni, e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTA** la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, e in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico – finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443";

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

**VISTO** l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e in particolare l'articolo 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**VISTA** la delibera CIPE del 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

**VISTA** la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 – 2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

**VISTO** in particolare, l'art. 8 della predetta CIPE 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

**VISTA** la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

**VISTA** la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

**VISTA** la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;

**VISTA** la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013” in particolare il punto 3.1 che prescrive che, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

**CONSIDERATO** che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

**VISTA** la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62, riguardante “individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud”;

**VISTO** il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale - Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

**VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

**VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

**VISTO** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

**VISTA** la legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 – convertito in legge dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 267 – “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 12 ottobre 2000 n. 279 coordinato con legge di conversione 11 dicembre 2000 n. 365 recante “Interventi urgenti per aree a rischio idrogeologico molto elevato in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”;

**VISTO** il D.P.R. 03 agosto 2009, n. 140, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

**VISTO** il D.M. n. 135 del 2 dicembre 2009, come modificato dal D.M. 21 ottobre 2010 n. 177 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTI** i Piani stralcio e/o i progetti di piano stralcio di assetto idrogeologico finora approvati/ adottati o in

corso di adozione ai sensi della L. 3 agosto 1998 n. 267 relativi ai bacini nazionali dei Fiumi Po, Adige, Tagliamento, Livenza, Piave Brenta e Bacchiglione; ai bacini interregionali Fissero – Tartaro – Canalbianco, Lemene e ai bacini regionali Sile e Pianura veneta tra Piave e Livenza;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1186 del 26 luglio 2011 che ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Veneto 2007 – 2013 finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex FAS) per un valore complessivo di 513,419 milioni di euro, di cui alla tabella allegata alla Delibera CIPE n. 1/2011;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 9 del 20 gennaio 2012 con la quale il CIPE ha preso atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Veneto 2007 - 2013;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 16 aprile 2013 con la quale la Giunta ha approvato il “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013” predisposto per delineare modalità e procedure operative e organizzative, nonché il sistema dei controlli, per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi previsti nel Programma, e ha individuato l’Autorità di Audit;

**VISTA** l’organizzazione che la Regione Veneto ha adottato per la gestione del PAR FSC, così come meglio specificato nelle deliberazioni sopra richiamate;

**VISTA** la nota del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici UVER – Unità di Verifica, del 27 febbraio 2013 con la quale si dichiara adeguato il Si.Ge.Co. del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013;

**VISTA** la nota n. 0003134 – U della DGPRUN del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica dell’11 marzo 2013 con la quale il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013 viene dichiarato idoneo;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 675 del 07 maggio 2013 con la quale la Giunta ha approvato interventi di difesa dei litorali e di contrasto all’erosione costiera da attuarsi nell’ambito dei vigenti accordi di programma tra la Regione del Veneto e il Magistrato alle Acque di Venezia;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1215 del 16 luglio 2013 con la quale la Giunta ha approvato il programma degli interventi di difesa del suolo, di contrasto all’erosione costiera e di ripristino ambientale dei litorali da avviare con le prime risorse assegnate con il PAR FSC (ex FAS) 2007 – 2013;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2330 del 17 dicembre 2013 che approva il presente Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di difesa del suolo, di contrasto all’erosione costiera e di ripristino ambientale dei litorali;

Tutto ciò premesso

**il Ministero dello Sviluppo Economico,  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica**

**il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche**

**la Regione Veneto  
Direzione Programmazione**

## **Direzione Difesa del Suolo**

stipulano il seguente

### **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

#### ***Articolo 1***

##### ***(Recepimento delle premesse e degli allegati)***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Sono allegati al presente Atto:
  1. Programma degli interventi cantierabili composto di:
    - 1.a Elenco degli interventi
    - 1.b Relazione tecnica
    - 1.c Schede riferite agli interventi (complete di crono programmi e indicatori)
    - 1.d Piano finanziario per annualità.
  2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili.
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti - SGP).

#### ***Articolo 2***

##### ***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
  - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro in materia di Difesa del suolo e della costa;
  - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
  - d) per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
  - e) per “Interventi cantierabili”, quelli i quali lo stato della progettazione e la copertura finanziaria ne consentono l'attuazione;
  - f) per “Interventi non immediatamente cantierabili”, quelli i quali lo stato della progettazione e la copertura finanziaria non ne consentono l'immediato avvio;
  - g) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi
  - h) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi;
  - i) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio, nonché gli indicatori;

- j) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Autorità di Gestione del Programma;
- k) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i Dirigenti Regionali responsabili del settore;
- l) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto responsabile degli atti tecnico - amministrativi concernenti l’intero ciclo progettuale, individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- m) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 16 aprile 2013;

### ***Articolo 3***

#### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:

- a) la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati nell’Allegato 1;
  - b) la realizzazione degli interventi non immediatamente cantierabili, di cui all’Allegato 2.
2. Gli interventi in Allegato 2, una volta che si siano realizzate e convalidate le condizioni procedurali e finanziarie per il loro effettivo avvio, saranno inseriti, su proposta del RUPA, di concerto con il RUA, nel Sistema di monitoraggio, previa informazione al Tavolo dei Sottoscrittori;

### ***Articolo 4***

#### ***Elenco e contenuto degli allegati***

- 1. Nell’allegato 1.a – Elenco degli interventi, sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento, la localizzazione ed il relativo costo.
- 2. Nell’allegato 1.b – Relazione Tecnica sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi, stato della progettazione.
- 3. Nell’allegato 1.c – Schede progetto, le singole “schede” relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU, complete di cronoprogramma e indicatori.
- 4. Nell’allegato 1.d - Piano finanziario per annualità, è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
- 5. L’Allegato 2 contiene l’elenco degli interventi non cantierabili, con indicazione del relativo costo, l’ammontare delle risorse da reperire e lo stato di progettazione.

### ***Articolo 5***

### ***Copertura finanziaria***

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta ad euro **41.431.036,54**, la cui copertura finanziaria è così suddivisa:

- a) risorse FSC 2007-2013 ex delibere Delibera CIPE 1/2011 euro **21.000.000,00**
- b) risorse regionali euro **20.431.036,54**.

2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

3. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

### ***Articolo 6***

#### ***Obblighi delle Parti sottoscrittrici e Governance dell'Accordo***

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.b costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

a) il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica previste dagli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

b) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo;

c) la Regione Veneto garantisce l'esecuzione del Programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate all'articolo 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente



con i vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno il RUPA regionale, sottoporrà al Comitato di Sorveglianza al quale saranno invitate le parti sottoscrittrici del presente Accordo, il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) contenente l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:

- a. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori, di cui al successivo art. 8;
- d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
- f. eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di verifica e monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse F AS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i., anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- g. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

5. Resta in capo alla competente Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, anche su proposta del RUPA, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di eventuali inadempimenti ed in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

## **Articolo 7**

### ***Riprogrammazione delle economie***

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.

**Articolo 8**  
**Tavolo dei sottoscrittori**

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti da ciascun RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
- b. riprogrammazione di risorse ed economie;
- c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
- d. promozione di atti integrativi;
- e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.

**Articolo 9**  
**Responsabile Unico delle Parti**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

3. Per la Regione Veneto è individuato nel Dirigente regionale pro tempore della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del PAR FSC.

**Articolo 10**  
**Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente regionale pro tempore della Direzione Difesa del Suolo.

2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dei dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema informativo "SGP" per la trasmissione a BDU;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo "SGP", secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);

- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) che sarà trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno, al MiSE – DPS e al MATTM Direzione TRI, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, con le modalità previste dal precedente art. 6, comma 3;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

### **Articolo 11** **Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi**

1. Il “Responsabile di intervento” corrisponde al soggetto già individuato come “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2005 n. 207.
2. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento di cui al comma precedente, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda - intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ/RUA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al Responsabile dell'Accordo/RUA e al RUPA regionale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

### **Articolo 12** **Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato**

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
  - a. indicatore di realizzazione fisica,
  - b. indicatore occupazionale,
  - c. indicatore di risultato di programma,

2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
  - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

### ***Articolo 13***

#### ***Valutazione in itinere ed ex post***

1. In sede di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Rapporto annuale di esecuzione (RAE), La Regione presenterà il Rapporto annuale di Valutazione, predisposto dal Valutatore Indipendente. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'Accordo allegato al RAE.
2. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL e al MATTM Direzione TRI, per le valutazioni di competenza.

### ***Articolo 14***

#### ***Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post***

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.

### ***Articolo 15***

#### ***Attivazione ed esiti delle verifiche***

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative, da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto alla previsione iniziale;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno, qualora indicativo di inerzia dell'intervento stesso;

- e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della DG PRUN attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'UVER. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
  - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

## **Articolo 16**

### ***Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)***

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Regione del Veneto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 16 aprile 2013, ed è stato giudicato "idoneo" dal Ministero dello Sviluppo Economico, DG PRUN e dall'UVER, in quanto l'organizzazione e le procedure in esso descritte rappresentano adeguatamente il sistema di gestione e controllo adottato dalla Regione Veneto consentendone un efficace funzionamento.

Esso contiene:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

## **Articolo 17**

### ***Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento***

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## ***Articolo 18***

### ***Ritardi e Inadempienze - provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 17.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

## ***Articolo 19***

### ***Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente DG PRUN, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

## ***Articolo 20***

### ***Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa***

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## ***Articolo 21***

### ***Durata e modifica dell'Accordo***

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

## ***Articolo 22***

### ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

### **Articolo 23**

#### ***Ulteriori interventi***

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

### **Articolo 24**

#### ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
34. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma Quadro” si intende automaticamente recepita.

Roma, 18 dicembre 2013

#### **Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale

---

#### **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

---

#### **Regione del Veneto**

*per delega* del Dirigente Regionale della Direzione Programmazione  
Il Dirigente del Servizio Programmazione Negoziata  
Ing. Sandro Boato

---

#### **Regione del Veneto**

*per delega* del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo  
Il Dirigente dell'Unità Complessa Attuazione programmi e interventi  
Ing. Marco Dorigo

---